Civile Sent. Sez. L Num. 27341 Anno 2026
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: CERULO ANGELO
Data pubblicazione: 20/10/2026

R.G.N. 30437/2020

Cron.

Rep.

P.U. 9/6/2026

Actio iudicati **e applicabilità art. 2953 cod. civ. in favore dell'Istituto.**

SENTENZA

sul ricorso 30437-2020 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati ORONZO MAZZOTTA e SAVERIO CASULLI, presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, VIA ANNIA FAUSTINA, 5/D, è elettivamente domiciliata

– ricorrente –

contro

PRESTA SALVATORE, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati ALESSANDRO CIACCIA, ANDREA BONANNI CAIONE, SANDRO LAMPARELLI, con domicilio eletto in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI, 2/A, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PEDRETTI

– controricorrente –

e

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29

– resistente con procura –

per la cassazione della sentenza n. 618 del 2020 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, depositata il 29 ottobre 2020 (R.G.N. 724/2019).

Udita la relazione della causa, svolta all'udienza dal Consigliere Angelo Cerulo.

Udito il Pubblico Ministero, in persona della dottoressa OLGA PIRONE, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e per il rigetto del primo.

Udita, per la ricorrente, l'avvocata CHIARA MAZZOTTA, in sostituzione, per delega verbale, dell'avvocato ORONZO MAZZOTTA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Udito, per il controricorrente, l'avvocato ALESSANDRO CIACCIA, che ha ribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso.

Udito, per l'Istituto, l'avvocato EMANUELE DE ROSE.

FATTI DI CAUSA

1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha respinto il gravame di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. contro la pronuncia del Tribunale di Pescara, che ha condannato l'appellante a versare all'INPS, per la quota a carico del datore di lavoro, i contributi previdenziali relativi al periodo tra l'illegittimo licenziamento del signor Salvatore Presta (15 febbraio 2003) e l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, respingendo la domanda riconvenzionale della banca, volta a ottenere la restituzione della quota di contributi a carico del lavoratore (Euro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

59.084,66), incamerata dal signor Presta in forza del decreto ingiuntivo n. 1106 del 2010, emesso dal Tribunale di Chieti.

1.1.– Quanto al pagamento dei contributi per la quota a carico del datore di lavoro, la Corte territoriale ha rilevato che il passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al signor Salvatore Presta e ha condannato il datore di lavoro al pagamento dei contributi implica l'applicabilità del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 cod. civ.

Assumendo come *dies a quo* della prescrizione la data della pubblicazione della pronuncia di primo grado (23 luglio 2010), che ha annullato il licenziamento, nessuna prescrizione può dirsi compiuta ed è ininfluente la circostanza che l'INPS non abbia partecipato al giudizio d'impugnazione del licenziamento e abbia riconosciuto in giudizio la prescrizione dei contributi. Il giudicato eccezionalmente dispiega i suoi effetti anche nei confronti di un terzo, anche ai fini del termine di prescrizione applicabile.

1.2.– Infondata, inoltre, è la domanda riconvenzionale dell'appellante, finalizzata a conseguire la restituzione della quota dei contributi a carico del lavoratore (Euro 59.084,66), incamerata in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chieti.

La ritenuta, da parte del datore di lavoro, della quota di contributi a carico del lavoratore spetta soltanto per la retribuzione regolarmente corrisposta alla scadenza. Dopo la scadenza, il datore di lavoro è debitore esclusivo dei contributi, anche per la quota a carico del lavoratore, e il lavoratore ha dunque titolo a pretendere dal datore di lavoro il pagamento di tale quota.

2.– Contro la sentenza d'appello Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimità della pubblica udienza.

3.– Il signor Salvatore Presta resiste con controricorso, egualmente illustrato da memoria in vista della pubblica udienza.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.– La causa, dopo l'infruttuosa trattazione camerale del 28 maggio 2025, è stata fissata per la pubblica udienza del 9 giugno 2026.

5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto del primo.

6.– All'udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori hanno ribadito le argomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richieste riportate in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell'art. 2953 cod. civ.

Avrebbe errato la Corte di merito nell'applicare alla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro il più lungo termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 cod. civ., benché l'INPS, creditore dei contributi, non abbia partecipato al giudizio definito con sentenza irrevocabile e concernente un diverso rapporto. Decisivo, inoltre, sarebbe il riconoscimento della prescrizione dei contributi da parte dell'Istituto, titolare della relativa pretesa.

La sentenza di condanna al pagamento dei contributi derogherebbe al principio generale «per il quale in assenza di obbligo retributivo non è dovuta la contribuzione» (pagina 25 del ricorso per cassazione) e al divieto di condanna a favore del terzo, ma la deroga non si estenderebbe alla conversione del termine quinquennale di prescrizione dei contributi, anche in ragione dell'autonomia tra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale.

1.1.– Il motivo non incorre nei profili d'inammissibilità eccepiti nel controricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Le critiche della ricorrente, nel loro nucleo essenziale, non si appuntano sull'omesso esame di un fatto decisivo e non tendono a sovvertire l'accertamento cristallizzato in una "doppia conforme".

La ricorrente, senza ridiscutere l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito, sottopone a questa Corte una questione eminentemente giuridica e solo *ad abundantiam* richiama il comportamento dell'Istituto e la sua valenza significativa.

1.2.– Il motivo, pur ammissibile, dev'essere, tuttavia, disatteso.

1.2.1.– Con sentenza n. 511 del 23 luglio 2010, confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila con sentenza n. 471 del 28 aprile 2011, il Tribunale di Chieti ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla Banca Toscana s.p.a. al signor Salvatore Presta, per violazione del principio d'immediatezza della contestazione, e ha condannato il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore, a corrispondergli le retribuzioni nel frattempo maturate e a versare i contributi assistenziali e previdenziali dovuti.

Tali statuizioni sono oramai passate in giudicato, in forza della sentenza n. 13702 del 2015, pronunciata da questa Corte e depositata il 3 luglio, che ha respinto l'impugnazione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., intanto subentrata alla Banca Toscana s.p.a.

1.2.2.– In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, ai sensi degli artt. 18, secondo e quarto comma, dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione.

Tale fattispecie configura un'ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore, in quanto i contributi previdenziali obbligatori partecipano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (Cass., S.U., 27 giugno 2003, n. 10232).

Come ha evidenziato l'Istituto nel corso della discussione, questa Corte ha affermato che «la diversità della fattispecie della nullità rispetto a quella dell'illegittimità del recesso datoriale, che pure si riverbera sul regime delle sanzioni civili accessorie ai contributi, non è invece suscettibile di refluire sul termine di prescrizione dei contributi dovuti tra la data del licenziamento e quella di reintegrazione: quest'ultimo, infatti, può iniziare a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione, non essendo possibile per gli enti previdenziali rivendicare il pagamento di contributi a seguito della comunicazione datoriale di cessazione del rapporto di lavoro e di cancellazione del lavoratore dal libro paga e matricola, ancorché la legittimità del recesso sia stata contestata dal lavoratore licenziato (così Cass. S.U. n. 19665 del 2014, cit., in motivazione). Fermo restando che il passaggio in giudicato della sentenza di reintegra estenderà ai contributi il più ampio termine prescrizionale di cui all'art. 2953 c.c., essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la conversione del termine di prescrizione da breve a decennale, prevista dalla disposizione ult. cit. per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche da parte e nei confronti di chi sia rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, salvo che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione (così già Cass. n. 3928 del 1968 e, con specifico riferimento ai contributi previdenziali, Cass. n. 2085 del 1979; più recentemente, nello stesso senso, Cass. nn. 12553 del 1993 e 16289 del 2019)» (Cass., sez. lav., 10 marzo 2021, n. 6722, in motivazione, pagine 7 e 8).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.2.3.– A tali princìpi occorre dare continuità, in difetto di argomenti che inducano a rimeditarli.

La conversione del termine di prescrizione si correla a un titolo giudiziale definitivo e opera con esclusivo riguardo ai diritti riconducibili al titolo in esame (Cass., sez. lav., 10 giugno 1999, n. 5710).

Condizione essenziale è, dunque, che i diritti appartengano al *thema decidendum* del giudizio concluso con sentenza irrevocabile (Cass., sez. lav., 19 marzo 2004, n. 5582).

La conversione del termine che promana dall'*actio iudicati* ha come requisito indefettibile un titolo giudiziale definitivo ed è il «prodotto delle garanzie del processo giurisdizionale, date dalla *chance* di contraddittorio e di difesa dinanzi al giudice e dalla stessa decisione del giudice, organo terzo» (Cass., S.U., 11 novembre 2021, n. 33408, punto 14 delle *Ragioni della decisione*).

Dopo l'instaurazione di una controversia, «nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente definiti dal comando del giudice terzo» (Cass., S.U., 10 dicembre 2009, n. 25790, in motivazione).

Nel caso di specie, il diritto controverso rientra nell'àmbito del giudicato di cui alla sentenza n. 13702 del 2015, pronunciata da questa Corte.

Né si frappone alcun ostacolo all'operatività dell'art. 2953 cod. civ. per il sol fatto che al giudizio concluso con sentenza irrevocabile l'Istituto, privo di legittimazione a contraddire sulla legittimità del licenziamento, non ha partecipato: la conversione del termine di prescrizione può essere invocata anche da chi sia rimasto estraneo al processo, a patto che il diritto abbia formato oggetto di espressa valutazione e, dunque, rientri nel perimetro del giudicato.

Proprio perché l'ordinamento eccezionalmente consente l'emissione di una condanna a favore di terzo, sarebbe contraddittorio negare l'applicabilità dell'art. 2953 cod. civ. e prospettare così un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudicato "dimidiato", privo di uno degli effetti caratteristici che la legge sancisce.

Né sul regime pubblicistico della prescrizione, peraltro concernente pretese di rango egualmente pubblicistico, può influire il contegno processuale dell'Istituto, che la ricorrente, anche nella memoria illustrativa (pagina 2), pone in risalto.

2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2115 e 2033 cod. civ. e degli artt. 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

La sentenza d'appello meriterebbe censura anche per avere rigettato la domanda di restituzione della quota dei contributi a carico del lavoratore (Euro 59.084,66), illegittimamente incamerata per effetto dell'ingiunzione. Il datore di lavoro sarebbe l'unico soggetto tenuto al pagamento dei contributi, anche per la quota a carico del lavoratore.

Pertanto, l'assegnazione in via esecutiva dell'importo di Euro 59.084,66 a beneficio del lavoratore costituirebbe indebito soggettivo *ex latere accipientis*. Il lavoratore non avrebbe alcun titolo a rivendicare una somma riguardante «una voce contributiva per la quale l'ex datore di lavoro era obbligato nei confronti dell'ente previdenziale» (pagina 35 del ricorso per cassazione). Lo stesso lavoratore, prima di configurare tale somma in termini risarcitori, si sarebbe impegnato a retrocederla alla Banca.

2.1.– La critica coglie nel segno, nei termini di séguito esposti.

2.2.– Il lavoratore, dopo la declaratoria d'illegittimità del licenziamento, ha ottenuto dal Tribunale di Chieti un decreto ingiuntivo nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (decreto n. 1106 del 2010), per l'importo di Euro 736.067,96, comprensivo anche della quota di contributi a carico del lavoratore (Euro 59.084,66).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Come emerge dalla sentenza impugnata, l'odierna ricorrente ha chiesto la restituzione «della somma corrispondente alla quota di contributi a carico del lavoratore, pari ad Euro 59.084,66, percepita dal Presta in forza del decreto ingiuntivo Trib. Chieti n. 1106/2010, ottenuto dallo stesso per il pagamento di quanto dovutogli dalla Banca a seguito della anzidetta sentenza Trib. Chieti n. 511/2010, che non comprendeva la sola quota di contributi a carico del datore di lavoro, nell'importo appunto di Euro 158.892,25, cui attiene invece il ricorso introduttivo dell'odierno presente giudizio» (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata).

A tale riguardo, la Corte di merito argomenta che il decreto ingiuntivo n. 1106 del 2010 concerne anche la quota dei contributi a carico del lavoratore, come confermano le allegazioni che corredano il ricorso monitorio (pagine 6 e 7 della pronuncia d'appello).

La banca, nell'illustrare le censure, rammenta di aver proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo, giudizio definito con sentenza del Tribunale di Chieti n. 841 del 25 giugno 2012, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La banca afferma, inoltre, a sostegno delle critiche, di aver interposto gravame, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di L'Aquila con sentenza n. 899 del 25 luglio 2013, per carenza dei requisiti di specificità di cui all'art. 434 cod. proc. civ.

2.3.– Il controricorrente, dopo la declaratoria di illegittimità del licenziamento, ha ottenuto in sede monitoria il riconoscimento del diritto d'incamerare anche la quota dei contributi a suo carico.

La ricorrente, dal canto suo, contesta la fondatezza di tale pretesa, reclamando la restituzione delle somme che asserisce siano state corrisposte a tale titolo in forza dell'ingiunzione (pagina 11 del ricorso) e che il controricorrente nega, invece, di avere ricevuto (pagina 22 del controricorso, affermazione ribadita a pagina 4 della memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza pubblica).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così delineato il tema del decidere, sulla scorta delle contrapposte prospettazioni delle parti, si deve rilevare che la vicenda controversa è stata già esaminata nel giudizio di cognizione introdotto dalla banca con l'opposizione a decreto ingiuntivo e incentrato proprio sulla quota dei contributi a carico del lavoratore. Come osserva il Pubblico Ministero, in tale sede la banca ha coltivato le contestazioni ribadite anche nell'odierno giudizio al fine di avvalorare le censure proposte con il secondo mezzo.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto e si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (sul punto, già Cass., S.U., 7 luglio 1993, n. 7448).

Ne discende che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta d'interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia di merito, suscettibile di passare in giudicato, resa nella fase monitoria, che pertanto dev'essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (Cass., sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531; nello stesso senso, Cass., sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085).

Posto che la banca chiede la restituzione di una somma che assume di aver erogato in ossequio a un comando giudiziale, impartito con il decreto ingiuntivo, occorre scrutinare la fondatezza di tale domanda, verificando se e in quali termini l'adempimento sia avvenuto e se sia ancora sorretto da un valido titolo, anche alla stregua delle successive vicende del giudizio di opposizione e della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Vicende che la ricorrente richiama con dovizia di dettagli a fondamento dell'impugnazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Come si evince dalla stessa sentenza impugnata, le domande proposte nel presente giudizio riguardo alla quota di contributi a carico del lavoratore hanno quale presupposto ineludibile un precedente titolo giudiziale e la disamina non può prescindere dalle sorti di tale titolo, correlato al precedente giudizio d'impugnazione del licenziamento.

3.– In conclusione, dev'essere accolto il secondo motivo per quanto di ragione, con il rigetto del primo, e la sentenza d'appello è cassata in relazione alla censura accolta.

4.– La causa è rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della domanda restitutoria proposta dall'odierna ricorrente alla luce dei princìpi di diritto ribaditi nella presente sentenza.

5.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo; respinge il primo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 9 giugno 2026.

Il Consigliere estensore — La Presidente

Angelo Cerulo — Lucia Esposito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale